



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA
BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA
RAPPRESENTANZA E DELLA PARTECIPAZIONE**

**COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n.9/2018

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA [REDACTED] C/
WIND TRE S.P.A. (GIA' H3G S.P.A.)

L'anno duemiladiciotto, il giorno 15 del mese di gennaio presso la sede del
Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	

DELIBERA N. 9/2018

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

██████████ C/WIND TRE S.P.A. (GIA' H3G S.P.A.)
(Prot. n. 9180/C del 27.09.2016)

IL CO.RE.COM. DELLA REGIONE BASILICATA

NELLA riunione del 15/1/2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la L.R. n.20/2000 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.”

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 17/11/2011, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza dell’utente ██████████, prot. n. 9180/C del 27.09.2016, contro Wind Tre S.p.A. (già H3G S.p.A.);

VISTI gli atti del procedimento;

Con riferimento alla procedura di definizione della controversia in oggetto, si rileva quanto segue.

1. La posizione della parte istante

Il Sig. [REDACTED] dichiara di avere aderito ad un contratto con l'Operatore H3G S.p.A. (oggi Wind Tre S.p.A., di seguito, per brevità, Wind Tre), per la linea [REDACTED] che prevedeva un abbonamento mensile comprensivo della Tassa di Concessione Governativa.

In particolare, parte istante precisa che, nonostante quanto pattuito in sede contrattuale, l'Agenzia delle Entrate gli avesse richiesto il pagamento della Tassa di Concessione Governativa relativa ad alcuni mesi dell'anno 2014, anno in cui era ancora in essere il citato contratto con l'Operatore Wind Tre, oltre alle previste sanzioni per l'omesso pagamento ed il ritardo

In base a tali premesse, il Sig. [REDACTED] ha richiesto:

- i) lo "storno della eventuale posizione debitoria";
- ii) la "restituzione delle somme indebitamente versate" all'Agenzia delle Entrate per la Tassa di Concessione Governativa;
- iii) un "indennizzo conciliativo" pari ad euro 1.000,00.

In data 21 marzo 2017, parte istante depositava tempestivamente memorie a mezzo del proprio difensore, nelle quali ribadiva quanto già esposto nel formulario GU14 e precisava come la sola circostanza che, nel corso del tentativo obbligatorio di conciliazione, l'Operatore avesse formulato un'offerta transattiva, valesse a dimostrare la fondatezza delle pretese avanzate.

2. La posizione dell'Operatore

L'Operatore Wind Tre ha depositato tempestivamente memorie in data 19 aprile 2017. Nelle predette memorie, il Gestore rappresentava come, preliminarmente, le questioni fiscali e tributarie esulassero dall'oggetto dell'Allegato A alla Delibera n. 173/07/CONS e, nel merito, precisava come parte istante avesse già presentato due distinti GU14 sempre sullo stesso oggetto dell'odierna definizione, archiviati a seguito del raggiungimento di un accordo che prevedeva già il rimborso, per la linea n. [REDACTED] delle Tasse di Concessione Governativa dell'anno 2014, con conseguente richiesta di archiviare anche la presente procedura di definizione.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate da parte istante non possono essere accolte, come di seguito precisato.

In primo luogo, occorre chiarire come, con riferimento alla domanda formulata nell'istanza depositata sub iii), ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento, l'oggetto della pronuncia escluda ogni richiesta risarcitoria e sia viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Ciò premesso, pare evidente come debba considerarsi esclusa per questo Ufficio la possibilità di pronunciarsi sulla richiesta di un generico "indennizzo conciliativo" per la richiesta di rimborso della Tassa di Concessione Governativa da parte dell'Agenzia delle Entrate, dato che tale voce di indennizzo non è prevista nell'Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS alcun indennizzo per tale eventualità, con la conseguenza che tale domanda si tradurrebbe, inevitabilmente, in una richiesta risarcitoria, come tale esclusa, come già evidenziato, dai possibili oggetti della pronuncia ai sensi dell'Allegato A alla Delibera 173/07/CONS.

Circa l'istanza formulata sub i), la stessa non può ugualmente trovare accoglimento, in quanto formulata in maniera generica ed indeterminata, tanto da non rendere possibile una pronuncia in merito. Non si comprende, difatti, quale sarebbe la posizione debitoria da stornare, a quanto la stessa ammonti, a che conti telefonici la stessa faccia riferimento e quali dovrebbero essere i motivi perché si proceda con il relativo storno.

Infine, circa l'istanza formulata sub ii), questo Ufficio deve accogliere le osservazioni formulate dal Gestore sub 1) della memoria depositata, essendo sicuramente esclusa la materia fiscale-tributaria dagli oggetti di conciliazione e di definizione ai sensi dell'Allegato A alla Delibera n. 173/07/CONS e traducendosi in un'inammissibile richiesta risarcitoria, pertanto, una richiesta di rimborso in tal senso, già esclusa, come già specificato, ai sensi dell'art. 19 del medesimo allegato. Peraltro, pare effettivamente che le Tasse di Concessione Governativa relative all'anno 2014 siano state oggetto di un precedente atto transattivo intervenuto con il Gestore H3G S.p.A. (oggi Wind Tre S.p.A.), tanto da doversi considerare, anche non volendo considerare fondata l'eccezione preliminare, cessata la materia del contendere sul punto.

4. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, vista la relazione istruttoria redatta dall'esperto giuridico, avv. [REDACTED], relative all'istanza dell'utente [REDACTED] presentata in data 27 settembre 2016, prot. n. 9180/C, contro Wind Tre S.p.A. (già H3G S.p.A.);

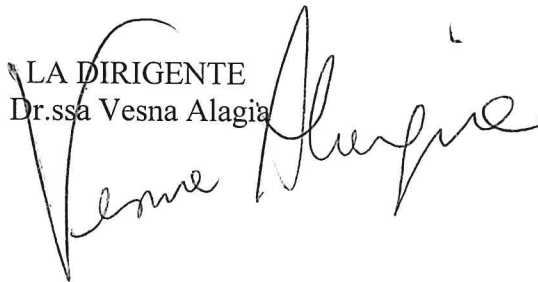
Delibera

di rigettare l'istanza presentata dal Sig. [REDACTED] nei confronti della Società Wind Tre S.p.A. (già H3G S.p.A.), con compensazione delle spese di procedura.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

LA DIRIGENTE
Dr.ssa Vesna Alagia



LA PRESIDENTE
Giuditta Lamorte

